

“Servizio di traduzione dall’inglese all’italiano di articoli ed altri documenti giornalistici scritti con vocabolario tecnico dei settori *automotive*, telematica dei trasporti (*Intelligent Transport System – ITS*) e *traffic management*” (CIG n. Z812A94541)

CONDIZIONI DI CONTRATTO

Art. 1 Premessa

1. Il presente documento contrattuale contiene le particolari clausole richieste dall’Automobile Club d’Italia – ACI (“Amministrazione”) all’Affidatario del Servizio e da questi accettate con la stipula del relativo contratto. Resta fermo che lo stesso contratto è comunque disciplinato dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e, in particolare, dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) e dalle disposizioni e “Linee guida” alle quali lo stesso decreto fa rinvio, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), per le parti non ancora abrogate dal menzionato “Codice”, nonché dal “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ACI “ e dal “Manuale delle procedure negoziali” dello stesso Ente (reperibili sul sito istituzionale www.aci.it nella sezioni “Amministrazione trasparente” e “Bandi di gara e contratti”), per le parti ancora compatibili con la menzionata nuova disciplina degli appalti pubblici.

2. Nel presente documento contrattuale sono, altresì, richiamate le disposizioni per le quali è previsto dalla legge la obbligatoria menzione nei contratti pubblici di appalto.

Art. 2 Costi della sicurezza

1. L’importo relativo ai costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, trattandosi di attività che viene svolta esclusivamente nella sede dell’Affidatario del Servizio, è quantificato complessivamente in € 0,00 (zero/00).

Art. 3 Modalità di espletamento del Servizio

1. L’Amministrazione trasmetterà all’Affidatario del Servizio i testi da tradurre, secondo le richieste del Direttore della rivista “Onda Verde”. La trasmissione sarà effettuata a mezzo *e-mail*, all’indirizzo fornito dallo stesso Affidatario.

2. L’Affidatario, entro 1 (un) giorno lavorativo dalla ricezione del testo da tradurre, trasmetterà all’Amministrazione (all’indirizzo di posta elettronica concordato con la stessa) l’importo che l’Amministrazione dovrà corrispondere a seguito dell’avvenuta traduzione del medesimo testo, specificando il numero complessivo di “cartelle” nelle quali è stato quantificato il testo da tradurre, tenuto conto che 1 (una) cartella equivale a 1.500 (millecinquecento) caratteri (spazi inclusi).

3. L’Affidatario è tenuto a garantire la consegna del testo tradotto, con invio al concordato indirizzo di posta elettronica dell’Amministrazione, nei seguenti termini massimi (decorrenti dalla data di ricevimento a mezzo posta elettronica, da parte dello stesso Affidatario, del testo da tradurre):

- 3 giorni lavorativi, fino a 10 cartelle;
- 5 giorni lavorativi, fino a 20 cartelle;
- 7 giorni lavorativi, fino a 30 cartelle;
- 9 giorni lavorativi, fino a 40 cartelle;
- 11 giorni lavorativi, fino a 50 cartelle;
- 13 giorni lavorativi, fino a 60 cartelle.

4. Ciascuna traduzione dovrà essere effettuata garantendo l’utilizzo dell’adeguata terminologia tecnica e la massima coerenza con i contenuti del testo da tradurre.

Art. 4

Modalità e termini di pagamento. Fatturazione

1. L’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo previsto per il Servizio posticipatamente rispetto a ciascuna traduzione, che sarà consegnata con le modalità di cui al precedente articolo. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica da parte del Direttore della rivista “Onda Verde” che il Servizio è stato regolarmente svolto in conformità alle modalità ed ai termini contrattuali.

2. Ai sensi dell’art.1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico e corredate necessariamente dal **CIG n. Z812A94541** e dal **Codice Univoco Ufficio (IPA) n. 0ZK8EV**, oltre che dal **numero di contratto** e dal **numero di ordine di acquisto** (che saranno successivamente comunicati dall’Amministrazione all’Affidatario).

3. Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 25 settembre 2002 n. 210 (recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso”), l’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità del Fornitore nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria.

Art. 5

Tracciabilità

1. L’Affidatario assume gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (recante “Piano straordinario contro le mafie”), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato dall'Affidatario, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto. L'Affidatario si impegna, a rendere noto - con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione e resa dal rappresentante legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla stessa Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente originariamente indicato avranno effetto liberatorio.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, a norma dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 6 **Codice di comportamento**

1. L'Affidatario dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici") e del "Codice di comportamento di Ente" dell'ACI, disponibili sul sito www.aci.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

2. L'Affidatario è tenuto, durante l'espletamento del servizio, a rispettare e a divulgare, all'interno della propria organizzazione e nei confronti dei propri collaboratori, i predetti Codici di comportamento.

3. La violazione degli obblighi previsti nei predetti Codici, da parte dell'Affidatario e dei propri dipendenti o collaboratori, è causa di risoluzione del contratto.

Art. 7 **Protezione dei dati personali**

1. L'Amministrazione e l'Affidatario dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, come previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.